

Prot. n. 1115/2022

Roma, 25 luglio 2022

Al Presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP  
di Roma e Provincia

**Oggetto: riscontro ai quesiti per elezioni Ordine TSRM e PSTRP di Roma e Provincia.**

Gentile Presidente,

relativamente alla [sua richiesta dello scorso 19 luglio](#), di seguito le risposte ai due temi posti.

### **1. Composizione Consiglio direttivo.**

Il [DM 11 luglio 2019 “Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”](#), all'art. 1, comma 1, prevede che:

*“Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è costituito da 13 componenti così ripartiti:*

- a) quattro componenti in rappresentanza della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica;*
- b) quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell'area tecnica sanitaria;*
- c) quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione;*
- d) uno in rappresentanza delle professioni sanitarie dell'area della prevenzione”.*

Stante tale formulazione, che per le lettere b) e c) non ha ritenuto di recepire la proposta emendativa presentata dalla scrivente Federazione nazionale con [nota prot. 947/2019 del 15 marzo 2019](#), la previsione di più di un componente per una delle otto professioni delle aree tecnica e della riabilitazione non è da intendersi contraria al disposto normativo. In termini di opportunità, resta comunque valido il ragionamento alla base della predetta proposta emendativa, finalizzata a favorire la composizione di Consigli direttivi che al loro interno abbiano colleghe e colleghi espressione del maggior numero possibile delle professioni rappresentate.

### **2. Svolgimento delle elezioni in modalità telematica elettronica.**

Oltre a richiamare quanto previsto dal [DM 15 marzo 2018](#), si precisa quanto segue:

- con [circolare 83/2021](#) sono state comunicate le modalità attraverso le quali è possibile aderire al cd “Lotto 2” della gara di evidenza pubblica espletata dalla FNO. L’Ordine aderente potrà usufruire di un sistema di voto elettronico **presidiato**, sicuro e certificato; se lo ritiene opportuno, sarà possibile fornire il contatto della ditta aggiudicataria (Meditec srl) per le interlocuzioni del caso;
- il voto elettronico previsto dalla legge 3/2018 è stato interpretato da questa Federazione come da svolgersi in modo **presidiato**, pertanto non è possibile predisporre una modalità di voto a **distanza** che, allo stato, risulta poco sicura e non garantisce il pieno rispetto dei dettami costituzionali soprattutto in tema di “*rischio di coercizione nell’espletamento del diritto di voto*”;
- si ricorda, infine, che è necessario procedere ad apposita delibera del Consiglio direttivo con la quale si esplicitano le modalità di voto elettronico, conformi a quanto previsto dalla [circolare 96/2018](#); tali modalità sono già descritte nel capitolato di gara ovvero potranno essere richieste alla ditta aggiudicataria al fine di allegare le stesse alla sopracitata delibera.

Cordiali saluti.

**Il delegato del Comitato centrale  
all’amministrazione trasparente e privacy**

Riccardo Orsini



**Il Segretario**  
Caterina Di Marco



**La Presidente**  
Teresa Calandra

